



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE DELLA C.A.F. LUNEDÌ 14.4.2003 - INIZIO ORE 15,00

1) **Reclamo A.P. ROTONDELLA**

(avverso decisioni merito gara Paternicum/Rotondella dell'8.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 34 del 22.1.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

2) “ **S.S. DUE TORRI**

(avverso decisioni merito gara Palazzolo/Due Torri del 5.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

3) “ **POL. G. CAROTENUTO**

(avverso decisioni merito gara Real Quadrelle/G. Carotenuto del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

4) “ **A.C. SANGENNARESE**

(avverso decisioni merito gara Real Quadrelle/Sangennarese del 15.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

5) Reclamo F.C. REAL FONTANA LIRI

(avverso la sanzione della squalifica inflitta fino al 20.11.2007 ai calciatori Di Ruzza Massimo e Grimaldi Cristian - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

RINVIATO su richiesta di parte.

6) “ calciatore NASSIN MENDIL

(avverso le sanzioni dell'ammonizioni e dell'ammenda di € 5.000,00 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. su deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003)

RESPINTO

7) Ricorso per revocazione A.C. CAERANO

(avverso decisioni merito gara più gare per la partecipazione del calciatore El Maazouzi El Mouloudi in posizione irregolare a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera e, ai sensi degli artt. 35 n. 2 e 33 n. 5 C.G.S., rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto per nuovo esame.

8) Reclamo COMO CALCIO

(avverso le sanzioni dell'ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002); dell'ammenda di € 15.000,00 (deferimento del Procuratore Federale del 13.1.2003); dell'ammenda di € 5.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002) e dell'ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 15.1.2003) - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 258 del 27.2.2003)

**RIUNITI I RECLAMI NN. 8 E 9 e
RESPINTI.**

9) Reclamo Sig. PREZIOSI ENRICO – Presidente del Como Calcio

(avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi uno e dell'ammenda di € 10.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2002); dell'inibizione per mesi due e dell'ammenda di € 15.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 13.1.2003); dell'ammenda di € 5.000,00 (deferimento Procuratore Federale del 23.12.2003); dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida (deferimento Procuratore Federale del 15.1.2003) - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com Uff. n. 258 del 27.2.2003)

- 10) “ ATLETICO BRINDISI INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..
(avverso la sanzione della penalizzazione di n. 1 punto nella classifica del Campionato in corso – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 30 del 5.3.2003)
- 11) “ AOSTA CALCIO A CINQUE INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività.
(avverso decisioni merito gara San Paolo/Aosta dell'8.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 328 del 21.3.2003)
- 12) “ G.S. BNL RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara BNL/A.S. Roma Calcio a Cinque RCB del 21.9.2002- Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 320 del 18.3.2003)

- 13) Reclamo U.S. CITTA' DI PALERMO** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni
dell'ammenda di € 1.000,00 al calciatore
Mutarelli Massimo;
dell'ammenda di € 1.000,00 al calciatore La
Grotteria Cristian;
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
10.000,00 al calciatore Santoni Nicola,
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
5.000,00 al calciatore Pivotto Matteo e
dell'ammenda di € 2.000,00 alla Società
appellante a seguito di deferimento della
Procura Federale – Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 271 del
13.3.2003)
- 14) “ F.C. MESSINA PELORO** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
10.000,00 al calciatore Vicari Salvatore;
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
5.000,00 al calciatore Sullo Salvatore;
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
5.000,00 al calciatore D'Alterio Salvatore;
dell'ammonizione e dell'ammenda di €
5.000,00 al calciatore Portanova Daniele;
della squalifica fino al 10.4.2003 e
dell'ammenda di € 3.000,00 al calciatore
Sulfaro Giovanni e dell'ammenda di €
3.000,00 alla società appellante, a seguito di
deferimento della Procura Federale –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com.
Uff. n. 271 del 13.3.2003)
- 15) “ CUS VITERBO** **RESPINTO**
(avverso decisioni della Commissione
Tesseramenti inerente la posizione di
tesseramento del calciatore Cintra Ribeiro
Valter Domingos a seguito di richiesta di

giudizio della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D, riunione del 27.2.2003)

16) Reclamo POL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI RESPINTO

(avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti inerente la posizione di tesseramento del calciatore Wilson Santos Araujo a seguito della richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D, riunione del 27.2.2003)

- 17) “ **A.S. LATINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S..
(avverso squalifica per n. 5 gare calciatore Levanto Dario – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 203/C del 26.3.2003)